

TFR E LEGGE DI STABILITÀ: ESIGENZE DI FINANZA PUBBLICA VS MIOPIA DI LUNGO PERIODO

Le prospettate recenti modifiche legislative sul TFR contenute nella legge di stabilità consentono di sviluppare delle riflessioni lungo almeno quattro direttrici.

Convenienza

La scelta di far confluire il TFR in busta paga pone al lavoratore sicuramente un problema di discrezionalità. Il lavoratore per scegliere dovrebbe valutare non solo il vantaggio di un incremento (modesto?) di liquidità mensile, ma anche quello fiscale legato al passaggio da una tassazione separata ad una marginale che nel migliore dei casi lascerebbe invariata la pressione fiscale. A tali valutazioni dovrebbe aggiungersi quella previdenziale. La questione si pone in particolare per quei lavoratori che già destinano il TFR a fondi pensione. Da un lato si avrebbe infatti una riduzione del montante contributivo e dall'altro, per la forma di previdenza complementare si porrà il problema di rivedere le politiche di investimento in base alla prospettata riduzione dei flussi di contribuzione.

Stabilità normativa

Scelte oculate di lungo periodo richiedono agli operatori una stabilità del quadro normativo. L'ennesima modifica sulla tassazione delle forme di previdenza è l'ennesimo cambiamento che imporrà tra l'altro spiegazioni anche agli iscritti.

Funzione sociale della previdenza complementare

Scegliere di tassare le forme di previdenza complementare in maniera quasi analoga agli strumenti finanziari (si ricorda che i fondi non lo sono ed infatti non sono ricompresi all'articolo 1 del TuF) significa assimilarli a questi equiparando il risparmio previdenziale a quello di un qualunque altro strumento.

Costituzionalità

Decidere di privare i fondi pensione sia pur su base volontaria da parte del lavoratore dei flussi futuri di tfr di chi ha già aderito, significherebbe inficiare il valore costituzionale di cui all'articolo 38 della Costituzione impedendo il perseguimento di più elevati livelli di copertura previdenziale. Inoltre se l'opzione in questione non riguarderà i dipendenti pubblici si

realizzerà l'ennesima violazione dell'articolo 3 del principio di eguaglianza formale, rafforzando quella già in essere con il permanere, per i pubblici che aderiscono ad un fondo negoziale di cui al d.lgs 124/93 in luogo del d.lgs. 252/05.

In base a quanto affermato sopra si spera che i decreti attuativi o il Parlamento rivedano la questione e trovino le risorse necessarie da altre fonti come ad esempio il Fondo tesoreria presso l'Inps.

Francesco Vallacqua

Professore a contratto di economia e gestione delle assicurazioni vita e dei fondi pensione Università L. Bocconi